

Nuove indicazioni sulle scadenze per la presentazione delle Notifiche di inizio attività (NIA) per attività di somministrazione alimenti durante le manifestazioni temporanee.

Ormai da molti anni le "Autorizzazioni sanitarie" necessarie per aprire attività che riguardano gli alimenti, sono state sostituite da semplici NIA (così come disposto dalla Comunità europea).

L'alimentarista (Operatore del Settore Alimentare, definito anche OSA) può lavorare immediatamente dopo aver presentato la notifica.

L'ASL, quindi, non può controllare l'attività prima che inizi, ma dopo, secondo un programma di ispezioni tanto più frequenti quanto più alti sono i rischi per la salute dei consumatori.

Nel caso delle manifestazioni temporanee il metodo dei controlli successivi alla NIA non può essere applicato facilmente.

Infatti occorrerebbe eseguire ispezioni immediatamente dopo la NIA, durante lo svolgimento della manifestazione: questi eventi, però, nella stragrande maggioranza dei casi, durano solo uno o due giorni e per lo più avvengono di sabato e/o domenica.

Sarebbe perciò impossibile controllare una ad una le manifestazioni con il numero di TPALL (tecnici della prevenzione) disponibili, a causa della quantità di eventi e della loro concentrazione nel tempo. Il nostro personale lavorerebbe, per alcuni mesi all'anno, principalmente per questa attività e oltretutto, nei giorni festivi, producendo costi esorbitanti e trascurando altre attività più rilevanti.

Per queste ragioni la normativa regionale che richiedeva una autorizzazione preventiva all'inizio di una attività di somministrazione di alimenti durante le manifestazioni temporanee, per diversi anni, non fu eliminata, a dispetto delle norme comunitarie.

Solo dal 2012, la Regione, con un provvedimento apposito, ha introdotto, anche per queste attività, il metodo del controllo dopo NIA (DGR n. 27 - 3145 del 19/12/2011, modificata dalla D.D. n. 218 del 28/03/2012 della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria).

Le disposizioni prevedono un metodo un po' diverso, anche se simile, da quello normalmente usato per tutte le altre attività. Le ispezioni vengano effettuate nell'immediato, ma solo su alcuni eventi (a campione).

Per ovviare alla totale mancanza di controlli sugli altri eventi, che terminerebbero prima che possano essere ispezionati, la Regione ha disposto che i documenti della NIA pervenuta in ASL vengano comunque controllati, per verificare che siano correttamente compilati.

Si tratta di una "ispezione" svolta sui documenti, forse meno utile di quella fatta sul posto, ma sicuramente non inutile, perchè l'esperienza ci ha insegnato che la maggior parte della documentazione non corrisponde a quanto richiesto dalla Regione.

Anche in questo caso il lavoro si dovrebbe concentrare principalmente in un solo giorno, il venerdì e c'è il rischio che non si faccia in tempo ad esaminare tutte le NIA pervenute.

Ma c'è anche il rischio che non si faccia in tempo a contattare, prima dell'inizio della manifestazione, tutti coloro che hanno inviato una NIA che necessita di integrazioni (che sono circa il 90%) .

Per questo motivo la Regione ha anche disposto che le NIA debbano pervenire dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

In questo modo le ASL possono esaminare la NIA, chiedere integrazioni e riceverle prima dell'inizio dell'evento, così da poter garantire al meglio, per quanto possibile con questo metodo, la tutela del consumatore.

<<Per permettere il corretto svolgimento delle funzioni di controllo da parte dell'ASL il soggetto segnalante dovrà presentare la SCIA di cui sopra almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, fermo restando che la SCIA decorrerà dall'inizio dell'evento indicato nella stessa.>> (pag. 9/34 della D.D. n. 218 del 28/03/2012 della Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria).

Tuttavia accade frequentemente che, nonostante i nostri tentativi di far rispettare le disposizioni regionali, le NIA non pervengano dieci giorni prima della manifestazione.

Alcuni alimentaristi pretendono poi l'accoglimento della NIA non presentata entro i tempi previsti adducendo la necessità, per certi versi del tutto comprensibile, di non vanificare mesi di lavoro e di non subire un notevole danno economico per la mancata attività a causa di una banale disattenzione o di una semplice mancanza di informazione.

Tutto ciò avviene, però, a dispetto, o meglio, a danno, di altri che, con maggior rispetto delle regole, e senza polemiche, si attengono alle disposizioni e rinunciano alla presentazione.

La situazione, è intuibile, può creare gravi disparità di trattamento.

Ciò non è compatibile, in generale, con il dovere di equità di comportamento della Pubblica Amministrazione ed in particolare con la necessità di garantire l'imparzialità del nostro ruolo di Autorità competente, più volte richiamato dalle disposizioni comunitarie di settore.

Per es. il reg Ce 882/2004 indica all'art.1, punto b, che occorre <<...garantire pratiche commerciali leali >> e poi all'art. 4 punto 4 che << Le autorità competenti assicurano l'imparzialità.....dei controlli ufficiali >>

Considerando tutto quanto sopra detto ci sembra opportuno che, per equità di trattamento di tutti coloro che presentano la NIA per manifestazioni temporanee, **d'ora in poi vengano accettate tutte le notifiche, anche quelle che non pervengono entro il decimo giorno prima dell'inizio della manifestazione.**

La data ed il numero di protocollo ASL testimoniano il giorno in cui la notifica arriva presso i nostri uffici.

Se il documento perviene entro dieci giorni dall'inizio della manifestazione, garantiamo, naturalmente, il controllo della pratica sia dal punto di vista strettamente amministrativo sia da quello sanitario. Se necessario saranno richieste integrazioni.

E' il caso di sottolineare che tale processo di verifica è svolto a tutela dei consumatori che frequenteranno le installazioni della manifestazione ma **è anche un servizio che svolgiamo a vantaggio dell'alimentarista** che potrà sentirsi tutelato nella sua attività grazie alla conclusione positiva delle verifiche dell'ASL.

Anche se il paragone è improprio perché si tratta di una NIA e di una verifica solo documentale, si può ritenere che questa attività sia utile all'alimentarista per prevenire problemi durante il successivo svolgimento dell'attività, grossomodo come accadeva con l'autorizzazione sanitaria preventiva di antica memoria.

Se, invece, la NIA, erroneamente e trasgredendo le disposizioni regionali, non arriva ai nostri uffici entro dieci giorni dall'inizio della manifestazione, non potremo garantire nessun tipo di controllo sulla pratica nè la richiesta di integrazioni in tempo utile prima dell'inizio dell'evento.

In questo caso, cioè, per ovvi problemi di tempo, potremmo avere modo di svolgere controlli amministrativi e sanitari solo su alcune pratiche e non su altre, a seconda di cosa permetterà di fare la situazione del momento.

In qualche periodo dell'anno potremmo non poter svolgere alcun controllo e limitarci a protocollare i documenti.

Dipenderà da un insieme di circostanze concomitanti quali, ad es., il giorno di presentazione rispetto alla data di inizio, la complessità della pratica, l'entità delle integrazioni necessarie, la quantità di pratiche in generale ed il numero di quelle pervenute regolarmente che avranno, ovviamente, la priorità.

E' bene sottolineare che in questa situazione la responsabilità dell' alimentarista non viene ammortizzata, almeno parzialmente, dall'esame della documentazione da parte dell'ASL, ma è totale, come per la NIA che viene presentata per tutte le altre attività degli alimentaristi.

In pratica, non rispettando le disposizioni regionali sulle scadenze di presentazione, si vanifica proprio l'elemento qualificante che distingueva questo tipo di NIA dalle altre, che andava anche a vantaggio e a tutela dell'alimentarista.

La situazione è ben definita proprio in alcuni passi delle citate disposizioni regionali sulle manifestazioni temporanee (pag 4 e 5 delle linee guida che sono parte integrante della D.D. n. 218 del 28/03/2012 della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria)

<<.....gli operatori del settore alimentare (OSA) garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati. Anche il Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002 stabilisce all'art. 17, c. 1, che "**SPETTA AGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) GARANTIRE** che nelle imprese alimentari da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alla loro attività e **VERIFICARE** che tali disposizioni siano soddisfatte".>>.....

.... <<.....il gestore della manifestazione temporanea con preparazione e somministrazione di alimenti deve mettere in atto tutte le modalità di garanzia della sicurezza alimentare>>.....

<<Il **compito dell'ASL non è quello di certificare e garantire la regolarità delle strutture e delle modalità operative**, ma di verificare i requisiti igienico-sanitari e le modalità di gestione delle attività da parte dell'OSA esclusivamente ai fini della sicurezza alimentare.>>

Per informazioni rivolgersi al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

tel. 011/6806836-837

fax 011/6806855

e mail sian@aslto5.piemonte.it